

Consorzio di Bonifica della Nurra

L'art. 5 del d.lgs 33/2013, come modificato dall'art. 6 del d.lgs 97/2016 (c.d. decreto trasparenza) ha ridefinito e precisato l'ambito di applicazione degli obblighi di pubblicazione e delle misure in materia di trasparenza, favorendo la possibilità di esercizio del controllo da parte dei cittadini attraverso, fra l'altro, una nuova forma di *accesso civico generalizzato* che va ad affiancare l'accesso documentale (regolamentato dalla legge 241/1990 e s.m.i.) e l'accesso civico "semplice" già previsto dal d.lgs. 33/2013.

Esso configura, relativamente al diritto di accesso ad atti e documenti, un diritto non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti e avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni e riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere al Consorzio documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale sulla base della normativa vigente e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (accesso civico "semplice");
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Consorzio, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5/bis (accesso civico "generalizzato").

ACCESSO CIVICO SEMPLICE - La richiesta di accesso civico semplice deve essere presentata al Dott. Peppino Oggiano, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il cui ufficio ha l'obbligo di provvedere entro 30 giorni dal suo ricevimento verificando la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvedendo alla pubblicazione dei documenti o delle informazioni oggetto della richiesta nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito.

Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta di accesso civico semplice (modulo 1) può essere presentata:

- tramite posta elettronica all'indirizzo di posta: accessocivico@bonificanurra.it;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: consorzio.nurra@tiscalipec.it;
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: via Rolando n. 12, 07100 SASSARI;
- tramite fax al numero telefonico: 079230167;
- tramite consegna diretta al Consorzio.

Il soggetto al quale è attribuito il potere sostitutivo - in caso di ritardo o mancata risposta del delegato all'accesso civico - è il Dott. Ing. Franco Moritto, Direttore Generale, che provvederà a trasmettere l'istanza di conclusione del procedimento al responsabile dell'accesso civico e contestualmente al cittadino richiedente.

La richiesta di intervento sostitutivo potrà essere presentata utilizzando il modulo apposito (modulo 2) e inoltrata all'indirizzo di posta elettronica accessocivico@bonificanurra.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata consorzio.nurra@tiscalipec.it.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo il caso in cui – in presenza di soggetti controinteressati – il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento venga sospeso per il periodo di dieci giorni.

La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata attraverso il modello apposito (modulo 3), alternativamente, al Settore che detiene i dati, le informazioni o i documenti o al Settore AA.GG. e può essere trasmessa:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: consorzio.nurra@tiscalipec.it;

- tramite e-mail all'indirizzo consorzio.nurra@tiscali.it;
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: via Rolando n. 12, 07100 SASSARI;
- tramite fax al numero telefonico: 079230167;
- direttamente all'ufficio protocollo del Consorzio di bonifica della Nurra, via Rolando n. 12 - Sassari

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dott. Peppino Oggiano, utilizzando il modulo apposito (modulo 4).

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 5 – Accesso civico a dati e documenti (come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016)

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o di documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della traspa-

renza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. (...)

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 (...)

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.